



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-86 SICUREZZA, QUALITA' E SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Sede di Ozzano dell'Emilia

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	5
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE.....	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE	6
ART. 12 PROVA FINALE	6

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Sicurezza, Qualità e Sostenibilità delle Produzioni Animali, occorre essere in possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:

ex D.M. n. 270/2004:

- Classe L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
- Classe L-26 Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
- Classe L-38 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali
- Classe LM-42 Medicina Veterinaria

ex D.M. n. 509/1999:

- Classe 20 Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali
- Classe 40 Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali
- Classe 47/S Medicina Veterinaria.

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

b. Modalità di ammissione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, avverrà tramite una prova orale, e sarà effettuata da parte di una Commissione sulle conoscenze a livello universitario di:

- fondamenti della zootecnia generale e del miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
- basi della nutrizione e alimentazione animale e delle caratteristiche nutrizionali e dei processi di conservazione degli alimenti zootecnici;
- tecniche di allevamento delle principali specie di interesse zootecnico (bovini, suini, avicoli) inclusa l'acquacoltura;
- principi dell'economia applicata all'azienda agro-zootecnica;
- basi delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici;
- basi di microbiologia, conservazione e trasformazione degli alimenti di origine animale.

Nel caso di mancato superamento della verifica è preclusa l'iscrizione al corso.

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è considerata assolta nei seguenti casi:

- Per i laureati: voto di laurea uguale o superiore a 92/110;

- Per i laureandi che non abbiano ancora conseguito il titolo alla data di chiusura delle immatricolazioni, ma che lo conseguiranno entro la data ultima stabilita dagli Organi accademici: media ponderata dei voti degli esami maggiore o uguale a 24/30.

Per i candidati che hanno ottenuto un voto di laurea inferiore a 92/110 e per i laureandi con media ponderata inferiore a 24/30, la verifica della personale preparazione avverrà tramite la prova orale di cui sopra.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Il Consiglio del corso di studio può valutare la coerenza del piano individuale proposto prevedendo attività formative alternative coerenti con l'ordinamento e con il progetto formativo del corso di studio.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo tutte le attività formative attivate in Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraindicati criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede un tirocinio curriculare, da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità.

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale/tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

ART. 12 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La prova finale verifica la capacità del laureando di eseguire il progetto di ricerca di natura sperimentale o compilativa in modo autonomo, su un tema specifico, e di descrivere, esporre e discutere con chiarezza e piena padronanza i risultati del progetto stesso.

La prova finale *può* essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La materia dell'elaborato deve essere scelta tra gli insegnamenti presenti nel piano di studi dello studente. La redazione di elaborati in materia diversa da quelle presenti nel piano di studi deve essere autorizzata dal Consiglio di corso di studio. Possono essere relatori ufficiali di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo. Possono essere correlatori i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo, così come i docenti di ruolo e i ricercatori presso altre Università italiane e Università straniere. Nel caso in cui il correlatore fosse personale non strutturato operante presso l'Ateneo, altre Università italiane o straniere, enti di ricerca e aziende, la sua approvazione spetta al relatore.

Modalità di redazione

La stesura dell'elaborato può avvenire in lingua italiana o in lingua inglese a discrezione del docente tutor. Lo studente deve concordare il titolo dell'elaborato con il relatore. Le norme di redazione della tesi devono rispettare le disposizioni dettate dagli Organi Accademici, che sono indicate nelle specifiche Linee Guida approvate dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate sul sito web del Corso.

Indicazioni operative

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal regolamento didattico per le attività diverse dalla prova finale. La domanda di ammissione alla prova finale deve essere improrogabilmente presentata entro le scadenze fissate dall'Ateneo con le modalità definite dagli Organi Accademici. Ulteriori indicazioni operative sono dettagliate nelle specifiche Linee Guida approvate dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate sul sito web del Corso.

Criteri di valutazione

La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al suo curriculum e allo svolgimento della prova finale. La valutazione della Commissione tiene conto, altresì, della capacità del candidato di descrivere, esporre e discutere con chiarezza e piena padronanza il contenuto della tesi di laurea.

Regole per l'attribuzione del voto

Il punteggio relativo alla prova finale viene assegnato in funzione del lavoro di ricerca, approfondimento, rielaborazione, stesura e trattazione dell'argomento durante la discussione della tesi. A tal fine il Coordinatore del Corso di Studio sottopone la tesi, per la valutazione, ad un collega competente (Controrelatore) di disciplina affine all'argomento trattato. Il Controrelatore (non necessariamente presente in seduta di laurea) esprime una valutazione scritta della tesi su di un modello appositamente predisposto. Tale modello tiene conto del grado di completezza, approfondimento, esposizione, aggiornamento della parte compilativa e della eventuale parte sperimentale della tesi nonché della qualità dell'editing e della bibliografia dell'elaborato.

La valutazione della Commissione è espressa in cento decimi.

Alle Commissioni viene fornito un documento nel quale è riportata la media di partenza utile per le valutazioni dei docenti e il prospetto della carriera dello studente. Il punteggio relativo alla prova finale viene assegnato secondo quanto riportato nelle specifiche Linee Guida approvate dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate sul sito web del Corso.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.